

La vera riforma

Alungo, forse troppo a lungo, abbiamo perseverato nel tenere fede fino in fondo alla nostra cultura sindacale, che prevede senso di responsabilità e tassativo, ma reciproco rispetto dei ruoli tra Sindacato, Amministrazione e Governo; è per questo motivo che abbiamo tentato fino all'ultimo di ottenere dalle Amministrazioni che attualmente compongono il Comparto sicurezza proposte serie e concrete per affrontare e risolvere le annose problematiche che ci affliggono, prima fra tutte la sempre maggiore mancanza di allineamento dei trattamenti economici che sempre di più danneggia i poliziotti a favore dei militari.

Per ottenere questo risultato, come tutti sapete, la scorsa estate organizzammo una manifestazione per il giorno di Ferragosto: l'iniziativa rientrò a fronte di impegni precisi in materia di riallineamento delle nostre posizioni sui militari, che si concretizzarono immediatamente per le posizioni più gravemente sperequate, vale a dire gli ispettori capo provenienti dal soppresso ruolo ad esaurimento.

Ma quello era solo il primo passo del cammino, che doveva proseguire con l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un tavolo tecnico che avrebbe dovuto individuare TUTTE le sperequazioni e TUTTI i disallineamenti esistenti tra personale che espleta attività di polizia e militari, per poi procedere al RIALLINEAMENTO delle posizioni e delle opportunità di carriera (che sono parte integrante del concetto di trattamento economico).

Sappiamo tutti che gli Stati Maggiori non hanno riconosciuto i risultati di quel tavolo e sono andati avanti con un progetto di riordino che non tiene in nessun conto le legittime esigenze dei lavoratori che assicurano la sicurezza interna del Paese ed in questo sono stati di fatto assecondati dalle Amministrazioni civili che, senza nessun tipo di confronto con le organizzazioni sindacali, hanno presentato un progetto di riordino che NON risolve nessuno dei problemi di chi tutti i giorni combatte la criminalità ed assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, ma crea le condizioni per far cadere una pioggia di denaro pubblico nelle tasche degli ufficiali delle Forze armate.

Eravamo e restiamo convinti del fatto che i progetti di riforma devo-

no farli le Amministrazioni, utilizzando o reperendo le risorse necessarie, per poi confrontarsi con i rappresentanti del personale e quindi sottoporre il risultato del confronto a Governo e Parlamento; è per questo che, sinora, non avevamo elaborato un nostro progetto dettagliato di riforma, indicandone però con chiarezza inequivocabile le ineludibili linee guida, che erano, rimangono e rimarranno:

1. Il riallineamento delle posizioni e delle opportunità;
2. la separazione del Comparto sicurezza dal Comparto difesa;
3. la contrattualizzazione e riforma della dirigenza;
4. l'istituzione della Commissione interni presso la Camera dei Deputati.

Dopo che, nelle scorse settimane, le Amministrazioni hanno dimostrato di non tenere in nessun conto le esigenze e le istanze del personale, contribuendo ad appoggiare un progetto che non affronta nessuno dei problemi di chi fa polizia, ma anzi li aggrava con mortificazioni economiche e professionali inaudite, ci sia-

mo visti costretti ad elaborare un progetto dettagliato, sul quale ci confronteremo con le rappresentanze militari e civili degli operatori di tutte le Forze di polizia; il risultato di questo confronto verrà poi utilizzato per il confronto diretto con il Governo.

Queste sono le motivazioni e le linee guida che hanno ispirato il nostro lavoro:

1. Le opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno a tutti i ruoli, sono parte essenziale ed imprescindibile dell'allineamento, della perequazione ed, in definitiva, del trattamento economico;
2. Per evitare il perpetrarsi ed addirittura la creazione di nuovi disallineamenti e sperequazioni sono stati eliminati tutti i riferimenti alle peculiarità e specificità delle singole Forze;
3. Il riferimento a tali elementi è stato viceversa introdotto laddove è stata prevista la separazione dei comparti negoziali;
4. La contrattualizzazione della dirigenza costituisce elemento indi-

spensabile della sua valorizzazione, esattamente come è avvenuto per la carriera prefettizia da tutti invocata;

5. È previsto l'esame da parte di tutti gli schemi di decreto legislativo, non potendosi affermare che, nell'ambito di un riordinamento generale, uno o più soggetti possano non essere interessati a ciò che contemporaneamente fanno gli altri; ciò è quanto si è verificato in passato ed è uno dei motivi per cui si sono verificati e perpetrati disallineamenti e sperequazioni.

Per completare il percorso tracciato dalla delega sarà comunque indispensabile costituire presso la Camera dei Deputati la Commissione "Affari interni", dove trattare le problematiche della sicurezza interna, così come presso la Commissione "Difesa" vengono trattate quelle relative alla sicurezza esterna.

Il confronto è aperto, ma sia subito chiaro a tutti la base chiara su cui tutti da oggi dovranno esprimersi in maniera chiara: un poliziotto non può essere uguale ad un soldato.

Oronzo Cosi

Coda contrattuale: aperte le trattative

Il 19 luglio scorso presso palazzo Vidoni, con la presenza del Ministro della funzione pubblica On. Baccini, si è tenuto il previsto incontro per discutere la ripartizione delle risorse assegnate dalla legge finanziaria 2005 (coda contrattuale del biennio economico 2004-2005).

Il Ministro, dopo aver ricordato che il biennio contrattuale in esame aveva assicurato una crescita retributiva pari al 4,7% per inflazione programmata ed incentivazione della produttività (1,9% per il 2004, 1,7% per il 2005 più 1% per le risorse aggiuntive-200 milioni di euro per anno), ha fatto presente che la legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto ulteriori stanziamenti per attribuire un beneficio economico aggiuntivo, pari allo 0,71%, quale aggiornamento del tasso di inflazione programmata per l'anno 2005 (da 1,5% a 1,6% a decorrere dal gennaio del 2005) più il recupero del differenziale inflativo del biennio precedente pari allo 0,61% a decorrere dal maggio 2005.

Ciò significa che le disponibilità

finanziarie complessive annue, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico delle Amministrazioni, disponibili per la definizione della coda contrattuale ammontano a 105 milioni di euro per l'anno 2005 e 139 milioni di euro per l'anno 2006.

Inoltre è stato ribadito l'impegno del Governo a **mantenere l'aggancio con il pubblico impiego con in più il riconoscimento di specificità** e dunque, prevedendo gli accordi sottoscritti da Governo e Sindacati per la (futura) definizione dei contratti delle varie categorie del **pubblico impiego miglioramenti retributivi complessivamente pari al 5,01%**, il Ministro si è impegnato a stanziare, con la prossima legge finanziaria per l'anno 2006, ulteriori risorse finalizzate all'attribuzione di un beneficio aggiuntivo pari allo 0,7%; tenendo conto dell'1% delle

risorse aggiuntive e con tali ulteriori risorse **per il Comparto sicurezza e difesa l'aumento complessivo per il biennio contrattuale 2004-2005 sarà pari al 6,1%**.

I lavori, nel corso dei quali è emersa la quasi unanime volontà delle parti di destinare dette risorse per l'incremento dell'assegnato di funzione, come richiesto dal Siulp, sono stati aggiornati con l'impegno di convocare quanto prima la prossima riunione per giungere nel più breve tempo possibile alla conclusione dell'accordo contrattuale.

Preso atto di quanto comunicato dal Ministro abbiamo espresso il nostro apprezzamento per l'impegno del Governo a reperire le ulteriori risorse necessarie a garantire il recupero del differenziale inflativo e per la volontà di definire quanto prima l'accordo.

Carriere: il progetto del SIULP

Pagina 2-3

Concorso vice sovrintendenti: quasi certo il corso per tutti gli idonei

Pagina 4

Carriere: il pro

Art. 1

(Riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera del personale delle forze di polizia e delle forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati e di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

a) per il riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate a valorizzare le rispettive risorse umane allineando, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, a parità di posizione relativa ed assoluta, sia gli effettivi trattamenti economici che le effettive opportunità di progressione ordinamentale ed economica, tenendo altresì conto delle modificazioni intervenute nel reclutamento e nell'assetto ordinamentale delle Forze armate a seguito dell'istituzione del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo;

b) per la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, prevedendo l'allargamento delle materie oggetto di contrattazione, distinti stanziamenti finanziari e distinte procedure negoziali per il personale delle Forze di polizia ed il personale delle Forze armate, al fine di assicurare l'aderenza dei rispettivi procedimenti alle specifiche esigenze e rispettive peculiarità;

c) per la ridefinizione del contenuto del rapporto di impiego dei ruoli dirigenziali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile mediante l'inquadramento all'interno di essi del personale attualmente inquadrato nel ruolo dei commissari e corrispondenti e l'istituzione di un'apposita area negoziale, in stretta analogia a quanto verificatosi per il personale appartenente alla carriera prefettizia e per il personale appartenente alla carriera diplomatica.

2. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma precedente saranno adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti:

a) la previsione dell'inquadramento nella qualifica di agente scelto e corrispondenti immediatamente dopo il superamento del corso di formazione annuale, all'inizio del quale verrà immediatamente immesso in ruolo con la qualifica di agente e corrispondenti, del personale che accede alle Forze di polizia dopo aver terminato la ferma in qualità di volontario nelle Forze armate e la conseguente riduzione di anni quattro dell'anzianità minima prevista per l'accesso alla qualifica superiore per il personale che all'atto di entrata in vigore dei decreti legislativi appartenga al ruolo degli assistenti ed agenti e corrispondenti;

b) la costituzione ovvero la ricostruzione, senza oneri a carico degli interessati, della posizione previdenziale per il

personale che abbia rivestito una qualsiasi delle qualifiche di allievo nell'ambito delle Forze di polizia a partire dall'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo;

c) la corresponsione al personale che, proveniente dal servizio in qualità di volontario nelle Forze armate, abbia rivestito la qualifica di allievo agente e corrispondenti nell'ambito delle Forze di polizia della differenza tra il trattamento economico percepito durante il corso di formazione iniziale e quello che avrebbe percepito nello stesso periodo permanendo nelle predette Forze armate;

d) la ridefinizione delle modalità di accesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia anche prevedendo l'obbligo del possesso del titolo di studio di istruzione secondaria o equivalente;

e) l'unificazione, nell'ambito di ciascuna delle Forze di polizia ed armata, dei ruoli degli assistenti ed agenti e corrispondenti e quello dei sovrintendenti e corrispondenti, prevedendo l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e corrispondenti mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuarsi a regime dopo cinque anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi si applica la riduzione della permanenza minima nella qualifica di cui alla precedente lettera a);

f) la previsione nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti, di limiti di organico complessivi che assicurino l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica del complesso delle richiamate due qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti; il limite di organico complessivo tra le due qualifiche in ciascuna delle Forze non potrà comunque essere inferiore al limite complessivo dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti attualmente e rispettivamente esistenti;

g) l'inquadramento, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, prevedendo:

1. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente per il personale inquadrato in tale ruolo da meno di sette anni; per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti mediante concorsi banditi prima del 14 marzo 2001 l'inquadramento avviene previa rideterminazione dell'anzianità a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno di detti concorsi è stato bandito;

2. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente capo per il personale inquadrato in tale ruolo da più di sette anni e meno di quattordici, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di

assistente capo - ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

3. l'attribuzione del trattamento economico del sovrintendente capo con otto anni nella qualifica al personale inquadrato in tale ruolo da più di quattordici anni, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di assistente capo - ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

h) il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva, ai fini dell'avanzamento alla qualifica o alla posizione economica superiore l'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente per la parte eccedente all'anzianità minima necessaria a conseguire l'inquadramento nella nuova qualifica;

i) ferma restando l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica di ciascuna delle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo di cui alla precedente lettera c), resta impregiudicata per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi corrispondenti alla qualifica di vice sovrintendente, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

j) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;

k) la previsione di una migliore e più precisa definizione delle funzioni del ruolo degli ispettori e corrispondenti, nonché delle varie qualifiche in cui esso si articola;

l) la previsione che, qualora specifiche esigenze di una o più delle Forze di polizia e armate richiedesse una consistenza organica del ruolo degli ispettori percentualmente superiore rispetto ai ruoli sottostanti in confronto a quella determinata tra le Forze che hanno raggiunto l'omogeneizzazione e non si fosse ancora provveduto alla ridefinizione dei contenuti dei rapporti di impiego di cui al comma 1, lettera b), la o le Forze interessate dovranno provvedere all'istituzione di una o più qualifiche o posizioni economiche subordinate rispetto a quelle iniziali dei ruoli ispettori e corrispondenti delle Forze che risulteranno omogeneizzate, inquadrando nella percentuale di personale che risultasse in esubero rispetto ai rapporti proporzionali tra ruolo ispettori e ruoli sottostanti nell'ambito delle predette Forze omogeneizzate;

m) la previsione che almeno il settanta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco di sette anni con l'immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati in possesso dei titoli e dei requisiti previsti;

n) la previsione che il restante trenta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco dello stesso periodo di cui alla lettera precedente con la graduale immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale appartenente all'istituendo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché dei titoli e dei requisiti previsti;

o) la previsione della conferma a regime delle percentuali di accesso al ruolo degli ispettori mediante l'immissione tramite concorso pubblico per il cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili e per il restante cinquanta per cento tramite concorsi interni;

p) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito del ruolo ispettori e corrispondenti di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti, nonché nelle posizioni gerarchiche ed economiche soprastanti esistenti e da istituirs;

q) la previsione della soppressione di tutte le qualifiche di "allievo", con immissione diretta nella qualifica iniziale del ruolo cui si accede;

r) la previsione della riduzione complessiva dei tempi minimi di percorrenza per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo degli ispettori, prevedendo:

1. la permanenza nella qualifica di vice ispettore e corrispondenti per la sola durata del corso di formazione iniziale, sia che vi si acceda a seguito di pubblico concorso che tramite procedure interne e la conseguente promozione alla qualifica di ispettore immediatamente dopo il superamento del medesimo corso di formazione;

2. l'estensione a regime della permanenza minima di cinque anni per l'accesso alla qualifica di ispettore capo e corrispondenti;

3. la soppressione dell'accesso per concorso alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

4. la previsione, per l'accesso ad anzianità e nel limite dei posti disponibili alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, della permanenza minima di sedici anni nel ruolo degli ispettori e corrispondenti, ivi

getto del SIULP

compreso quella eventualmente maturata prima del 1° agosto 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, se più favorevole rispetto alla permanenza minima di anni otto nella qualifica di ispettore capo e corrispondenti;

5. la soppressione della posizione economica di ispettore superiore "di primo livello";

6. la previsione dell'attribuzione della denominazione di "sostituto commissario" e corrispondenti agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e corrispondenti che abbiano raggiunto un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni.

s) il conseguente inquadramento, nell'ambito del ruolo degli ispettori e corrispondenti:

1. nella qualifica di ispettore e corrispondenti del personale che riveste, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di vice ispettore e corrispondenti;

2. nella qualifica di ispettore capo del personale che riveste la qualifica di ispettore da oltre cinque anni;

3. nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori da oltre sedici anni, ivi compresa quella eventualmente maturata prima del 1° settembre 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

4. nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza con l'attribuzione della denominazione di "sostituto commissario", anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

t) Ai fini dell'ulteriore progressione in carriera il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio eventualmente eccedente quella minima necessaria all'inquadramento stesso eventualmente maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'inquadramento;

u) la valorizzazione economica e funzionale di tutto il personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati la qualifica di ispettore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati non abbiano istituito ovvero abbiano soppresso i ruoli direttivi speciali mediante la costituzione di un ruolo direttivo articolato nelle tre qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo da equipararsi ai gradi degli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate con contestuale soppressione del ruolo dei commissari e corrispondenti ove esistenti;

v) la definizione dell'organico complessivo di tale ruolo in seimilacinque-

cento unità, la definizione delle modalità di accesso ad esso a regime tramite concorso interno riservato al personale che riveste la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in possesso di diploma di laurea di primo livello appartenente alle classi di laurea che danno accesso alle lauree di secondo livello attualmente utili per l'accesso al sopprimendo ruolo dei commissari ed equivalenti, nonché la definizione della progressione in carriera con modalità analoghe a quelle attualmente previste per gli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate, ivi compreso il requisito della laurea specialistica per l'accesso alla qualifica di commissario capo;

w) l'inquadramento in via transitoria del personale di cui alla precedente lettera u) nelle prime due qualifiche del ruolo direttivo di cui alla medesima lettera, anche in soprannumero riassorbibile, secondo i seguenti criteri:

1. nella prima qualifica, da equipararsi a quella di sottotenente, il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "di primo livello";

2. nella seconda qualifica, da equipararsi a quella di tenente, il personale cui è attribuita la denominazione di "sostituto commissario".

x) Ai fini del computo dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della promozione alla qualifica superiore il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio maturata prima dell'inquadramento;

y) la valorizzazione economica e funzionale del personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di ispettore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati abbiano istituito ovvero non abbiano soppresso ruoli direttivi speciali comunque denominati nel limite numerico complessivo di seimilacinquecento unità comprendendo in tale dotazione organica complessiva anche quella del o dei ruoli speciali comunque denominati;

z) la previsione, per tutte le qualifiche, della promozione alla qualifica superiore, salvo demerito, il giorno precedente a quello del collocamento in quiescenza;

aa) la predisposizione di tutte le disposizioni transitorie e di coordinamento necessarie alla realizzazione delle finalità di cui sopra, all'applicazione di tali disposizioni in quanto compatibili al personale dei ruoli tecnici ove esistenti, nonché alle abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili.

Art. 2

(Adozione di un unico modello dirigenziale per i funzionari e gli ufficiali superiori delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa,

se non proponenti, uno o più decreti legislativi prevedenti:

a) l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, prevedendo l'inquadramento al suo interno di tutti gli attuali commissari capo e vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti;

b) analogo modello dirigenziale per gli ufficiali superiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;

c) identiche opportunità per il personale di tutte le Forze di polizia ed armate in possesso dei titoli previsti nell'ambito di ciascuna di essa di accesso ai predetti ruoli dirigenziali in termini di posti annualmente disponibili rispetto al totale degli accessi complessivi, che non potrà comunque essere inferiore al cinquanta per cento degli accessi annuali;

d) la riduzione del percorso formativo necessario all'accesso al predetto ruolo dirigenziale in maniera direttamente proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'esperienza pregressa nell'ambito della Forza di appartenenza;

e) le disposizioni transitorie e di coordinamento occorrenti al fine di armonizzare alle nuove disposizioni la progressione economica del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ovvero destinatario del relativo trattamento economico.

Art. 3

(Risorse finanziarie, pareri ed approvazione)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1

saranno finanziati, oltre che dalle risorse disponibili e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante il reperimento di ulteriori ed idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006; i decreti legislativi di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante il reperimento di idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006.

2. Tutti schemi dei decreti legislativo di cui all'art. 1 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Tutti schemi dei decreti legislativo di cui all'art. 2 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%. TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro Cessioni Quinto

Numero Clienti 0655381111

Numero Verde 800-754445

Sito Internet www.eurocassa.it

Eurocassa Quinto di Maria Clara Direzione Generale Roma L.r. di Pietra Papi, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari

Concorso vice sovrintendenti: quasi certo il corso per tutti gli idonei

Come noto la Commissione d'esame ha infine giudicato idonei 2007 candidati, a fronte di 1640 posti a concorso, ma già oggi è quasi certo che verranno tutti avviati a frequentare il corso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

La normativa vigente prevede infatti che i posti non coperti dal concorso annuale per titoli riservato agli assistenti capo vengano coperti dagli idonei al concorso per titoli ed esami relativo allo stesso anno ed al momento attuale, dopo l'espletamento delle prime tre tranches del 18° corso ed in vista della conclusione della quarta, i posti lasciati vacanti per rinuncia dagli assistenti capo sono molti di più delle 367 unità eccedenti i 1640 posti messi a concorso.

Per avere una certezza matematica sarà necessario attendere, così come sarà necessario attendere per avere certezze definitive rispetto alla graduatoria finale, che sarà stilata sul-

la base dei punteggi dati dalla somma della votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di cui è in possesso.

Sulla base dell'esperienza maturata nei tre concorsi precedenti non si prevedono radicali sconvolgimenti dell'ordine dato dai punteggi di merito, salvo le eccezioni relative a punteggi relativi ai titoli particolarmente elevati o particolarmente bassi, che rimangono appunto eccezioni e non incidono in maniera determinante e statisticamente rilevante.

È in partenza una circolare che inviterà gli uffici presso i quali prestano servizio gli idonei a trasmettere al Dipartimento entro il 20 settembre prossimo la documentazione necessaria al fine di consentire alla Commissione d'esame l'avvio della valutazione dei titoli, attività che dovrebbe concludersi nell'arco di due o tre mesi; l'inizio della prima delle due tranches in cui si articolerà il corso è pertanto pre-

visto per la primavera del 2006.

I Segretari Provinciali solleciteranno l'Amministrazione periferica affinché venga rispettato rigorosamente il termine per l'invio della documentazione; inoltre sarà bene che tutti gli interessati provvedano ad accertarsi della presenza, nei rispettivi fascicoli, della documentazione relativa a tutti i titoli di cui sono in possesso; qualora fosse necessario potrà essere richiesto l'accesso agli atti.

Ricordiamo che le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
- qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
- incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
- titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
- lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico con-

feritogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Le somme dei punti assegnati dai componenti della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

Il totale così ottenuto costituisce il punteggio attribuito ai titoli dalla commissione.

La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Dirigenti: in busta ad agosto l'aumento del 2,82% su stipendio ed indennità continuative

Come noto l'art. 24 legge 23 dicembre 1998 dispone che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istat, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

In data 30 marzo 2005 il predetto Istat ha comunicato, con nota n. SP/372.2005, di aver determinato tale incremento per l'anno 2004 nella percentuale del 2,82% ed in data 13 aprile 2005 è stato emanato il d.P.C.M. che annualmente delibera l'applicazione dell'incremento percentuale sopra richiamato al trattamento economico dirigenziale.

Il titolo d.P.C.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 di mercoledì, 20 luglio scorso e, con la giusta celerità, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha provveduto ad aggiornare le retribuzioni del personale direttivo con trattamento dirigenziale e del personale con qualifica dirigenziale applicandovi il ripetuto incremento del 2,82% a partire dalla mensilità di agosto, mentre gli arretrati verranno liquidati con la mensilità successiva, secondo la seguente tabella:

Incrementi mensili (ad agosto) ed arretrati totali (a settembre)						
Qualifica	Stip. base	Ind. pens.	Ind. int. sp.	Ind. pereq.	Incr. totale	Arretrati totali
Dir.te gen.le livello B	87,94	28,56	23,67	76,69	216,86	1.518,02
Dir.te gen.le - fascia A	71,96	28,56	22,45	63,38	186,35	1.304,45
Dir.te gen.le - fascia B	71,96	28,56	22,45	49,86	172,83	1.209,81
Dirigente superiore	61,50	26,25	21,65	35,91	145,31	1.017,17
Primo dirig. + 2 anni	47,10	22,58	20,55	21,34	111,57	780,99
Primo dirig. 2 anni	43,61	22,31	20,27	21,34	107,53	752,71

Nota 1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari con trattamento dirigenziale percepirà gli incrementi, con esclusione dell'indennità perequativa, secondo le seguenti anzianità di servizio nel ruolo:

- **13 anni:** incremento dello stipendio base del primo dirigente (art. 43-ter, L. 121/1981; **incremento € 43,61 - arretrati € 305,27**);
- **15 anni:** incrementi del primo dirigente (art. 43, comma 2, L. 121/1981; **incremento € 86,19 - arretrati € 603,33**);
- **23 anni:** incremento dello stipendio base del dirigente superiore (art. 43-ter, L. 121/1981; **incremento € 61,50 - arretrati € 430,50**);
- **25 anni:** incrementi del dirigente superiore (art. 43, comma 2, L. 121/1981; **incremento € 109,40 - arretrati € 765,80**).

Nota 2. I primi dirigenti con più di 25 anni di servizio percepiranno gli incrementi del dirigente superiore, sempre ad eccezione dell'indennità perequativa, con le ulteriori salvaguardie dal caso: **incremento mensile lordo € 130,74 - arretrato € 915,18**.

Bisognerà attendere settembre perché siano definitivi i dati relativi al numero complessivo delle unità aventi qualifiche e gradi dirigenziali nelle Forze armate e di polizia per poter confermare la suddivisione sotto riportata delle risorse destinate ad incrementare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura dell'indennità perequativa di cui all'art. 19, comma 4, legge 266/1999, destinata al riequilibrio annuale del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti contrattualizzati, che va determinata ripartendo tra esse l'importo di € 8.300.000 a tal fine destinato dall'art. 1-quinquies, legge 89/2005; potranno essere liquidati, in aggiunta a quelli sopra riportati, i seguenti miglioramenti retributivi:

Qualifica	Aumento mensile	Aumento annuo
Dirigente generale livello B	260,46	3.386,00
Dirigente generale	204,92	2.664,00
Dirigente superiore	147,61	1.919,00
Primo dirigente	89,52	1.164,00

Agli importi sopra indicati andranno infine aggiunti gli incrementi individuali che verranno poi determinati da classi e scatti retributivi.

Ingiustificati ritardi negli aggiornamenti retributivi: intervento ai massimi livelli

Ancora una volta ci siamo visti costretti ad intervenire a livello intermedio ed infine a segnalare al massimo livello il persistere ed il progressivo aggravarsi di una situazione che ha ormai travalicato ogni limite di tollerabilità andando a gravare, oltretutto, su posizioni già di per sé penalizzate da palesi ingiustizie.

In primis occorre segnalare il mancato aggiornamento del trattamento economico dei vice ispettori già frequentatori del 7° corso e già destinatari di palesi ingiustizie come la mancata equiparazione rispetto al personale a status militare o la mancata corresponsione, per il personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, del trattamento di missione.

Questo stesso personale, inviato a destinazioni distanti anche molte centinaia di chilometri dalle province di provenienza, dopo essersi sentito negare dall'Amministrazione, per la prima volta nella storia delle Forze dell'ordine, una soluzione alloggiativa, rendendo necessario un autorevole intervento al massimo livello, si trova oggi a dover fronteggiare tutti i disagi conseguenti al trasferimento fruendo ancora del risibile trattamento economico dell'allievo.

Ma non basta: la scorsa settimana il Siulp, appena ha avuto notizia del problema, derivante dai tempi di elaborazione della graduatoria finale, ha chiesto ed ottenuto dall'I.S.P.I. di Nettuno l'immediato rilascio della graduatoria ma, nonostante l'evidente esigenza di agire in tempi strettissimi, è stata necessaria una intera settimana perché il provvedimento venisse predisposto e giungesse alla firma del Capo della Polizia tanto che, ancora venerdì 22 luglio, il Dipartimento della pubblica sicurezza non appariva in grado di garantire certezza rispetto all'aggiornamento retributivo per la prossima mensilità di agosto.

In maniera analoga è stato evidenziato il perdurante mancato aggiornamento del trattamento economico dei commissari che in atto frequentano il corso di formazione presso l'Istituto superiore a partire dall'ormai lontano di-

cembre 2004; vale sottolineare che, anche in questo caso, per la prima volta, i frequentatori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato non fruiscono del trattamento di missione.

Anche in questo caso è stato necessario chiedere al massimo livello un tempestivo intervento su una materia che si fa ogni giorno più spinosa.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 15 - 1 Agosto 2005
N. 16 - 15 Agosto 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
O. COSI

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.